



Statuti

Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri

1) Nome e sede

La Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri (in seguito "CRSS") è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero; essa ha sede a Lugano ed è membro attivo dell'Associazione Cantonale Croce Rossa Ticino.

2) Scopo

La CRSS adempie compiti umanitari ed opera nel rispetto dei Principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Essa è al servizio delle persone bisognose di cure e di sostegno, senza distinzione di nazionalità, origine etnica, sesso, lingua, religione, condizione sociale o appartenenza politica.

Nell'adempimento dei suoi compiti, la CRSS si avvale dell'aiuto di volontari che aderiscono ai Principi fondamentali della Croce Rossa.

3) Mezzi finanziari

Per la realizzazione dei suoi compiti, la CRSS attingerà i mezzi necessari tramite le quote sociali, l'organizzazione di collette, la prestazione di mandati, la vendita di prodotti o prestazioni, l'accettazione di donazioni, legati e eredità, il finanziamento da parte di terzi, compresi i prestiti ipotecari, la contrazione di impegni debitori, nonché nelle forme che il Comitato riterrà più opportune.

4) Responsabilità

Per i debiti della CRSS risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

5) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato direttivo
- c) l'Ufficio di revisione

6) Assemblea generale

- a) L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea generale.
- b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato le giudichi necessarie o allorché almeno 1/20 dei soci ne facciano richiesta scritta.
- c) La convocazione all'Assemblea, con indicazione dell'ordine del giorno, viene fatta a mezzo circolari e/o pubblicazioni nella stampa.
- d) Ogni proposta, comprese quelle relative alle nomine statutarie, deve essere presentata per iscritto al Comitato almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

- e) Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i soci individuali, i soci collettivi ed i soci onorari; ognuno ha diritto ad un voto.
- f) L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - l'approvazione del rapporto annuale;
 - l'approvazione dei conti annuali;
 - lo scarico ai membri del Comitato;
 - la nomina del Presidente e dei membri del Comitato;
 - la nomina dell'Ufficio di revisione;
 - la nomina di soci onorari e di soci a vita per meriti acquisiti;
 - le decisioni riguardanti le proposte del Comitato e dei Soci;
 - la revisione degli Statuti;
 - lo scioglimento dell'Associazione.
- g) L'Assemblea è diretta dal Presidente della CRSS; se ne fosse impedito dal Vice presidente o da un membro del Comitato.
- h) Le votazioni si fanno a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea decide se le nomine debbano avvenire per alzata di mano o con scrutinio segreto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente conta doppio.

7) Comitato direttivo

- a) Il Comitato direttivo è composto da almeno tre e al massimo quindici persone fisiche, le quali prestano la loro opera gratuitamente.
- b) I membri di Comitato sono nominati per un anno e sempre rieleggibili.
- c) Il Comitato rappresenta l'Associazione all'esterno e gestisce le attività in corso. Il diritto di firma dei membri di Comitato può essere limitato dal regolamento dell'Associazione.
- d) Il Comitato si riunisce almeno cinque volte l'anno e ogni volta che le esigenze lo richiedono.
- e) Il Presidente della CRSS dirige le sedute; se fosse impedito il Vice presidente o un altro membro di Comitato.
- f) In caso di parità di voti, il voto del Presidente conta doppio.
- g) L'Associazione è vincolata dalla firma del Presidente o del Vice presidente con quella di un altro membro di Comitato o della Direzione.
- h) Il Comitato ha principalmente le seguenti responsabilità e competenze:
 - assicura la direzione strategica e finanziaria della CRSS e impartisce le necessarie istruzioni;
 - stabilisce i principi della contabilità;
 - nomina e revoca i membri di Direzione e ne stabilisce i compiti e i diritti di firma;
 - esercita l'alta vigilanza sulla CRSS, in particolare l'osservanza degli Statuti, delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni impartite;
 - redige il rapporto di gestione e organizza l'Assemblea;
 - approva il regolamento d'organizzazione interno;
 - nomina Commissioni permanenti o ad hoc e designa al suo interno il responsabile per ogni singolo servizio della CRSS, nonché può allestire ed emanare regolamenti per regolare il lavoro Commissionale;
 - nomina i rappresentanti della CRSS presso altre associazioni o enti. I rappresentanti così designati sono subordinati al Comitato e fanno regolare rapporto della loro attività.
- i) Qualora un membro di Comitato non intervenisse a cinque riunioni consecutive senza giustificazione, è ritenuto dimissionario.

8) Ufficio di revisione

- a) L'Assemblea nomina un Ufficio di revisione indipendente.
- b) L'Ufficio di revisione è nominato per un esercizio annuale. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rinomina. L'Ufficio di revisione può essere revocato in qualsiasi momento e con effetto immediato.
- c) L'obbligo di revisione e i requisiti che devono soddisfare la revisione e l'Ufficio di revisione sono retti dalle disposizioni giuridiche corrispondenti.

9) Direzione

- a) La Direzione collabora con il Comitato, svolge i lavori inerenti alle decisioni di competenza degli organi dell'Associazione, porta a compimento le decisioni prese e sbriga gli affari correnti.
- b) La Direzione organizza e coordina a livello operativo e amministrativo le attività della CRSS e mantiene i contatti con i partner e le autorità a livello nazionale e cantonale.
- c) La Direzione prende parte alle sedute di Comitato e alle Assemblee e ne redige i relativi verbali.

10) Soci

- a) Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'Associazione può diventare socio attivo con diritto di voto.
- b) L'Associazione si compone di soci individuali, collettivi e onorari.
- c) È socio individuale colui che:
 - versa una quota annuale di almeno CHF 30.— o una quota unica di socio a vita di almeno CHF 500.--;
 - viene nominato socio a vita dall'Assemblea in funzione di meriti particolari;
 - esplica durante l'anno sociale un'attività di volontariato per la CRSS;
 - è donatore attivo di sangue, dopo aver effettuato almeno cinque donazioni.
- d) La CRSS può accogliere quale socio collettivo ogni persona giuridica di diritto privato ed ogni corporazione di diritto pubblico che versi una tassa annuale di almeno CHF 200.--.
- e) La CRSS può nominare soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano meritato particolare riconoscenza della Croce Rossa per la loro attività, cooperazione e i loro aiuti.
- f) Un socio perde la sua appartenenza:
 - nel caso di persone fisiche: per recesso, esclusione o decesso;
 - nel caso di persone giuridiche: per recesso, esclusione o scioglimento;
 - in caso di mancato pagamento della quota annuale.
- g) Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere inviata alla sede della CRSS almeno quattro settimane prima dell'Assemblea generale ordinaria.
- h) Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il Comitato delibera in merito all'esclusione. Il socio può presentare ricorso all'Assemblea.

11) Modifica degli Statuti

L'Assemblea può, su proposta del Comitato o di un decimo dei soci, decidere la revisione totale o parziale degli Statuti a maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto.


12) Scioglimento dell'Associazione

- a) L'Assemblea può decidere lo scioglimento della CRSS a maggioranza dei quattro quinti dei soci presenti aventi diritto di voto.
- b) In caso di scioglimento della CRSS, il patrimonio esistente dovrà essere consegnato all'Associazione cantonale Croce Rossa Ticino entro un anno dalla decisione e quest'ultima lo terrà a disposizione di una nuova sezione che dovesse essere costituita nel Sottoceneri in sostituzione di quella sciolta.
- c) Decorsi tre anni dalla data dello scioglimento, l'Associazione cantonale Croce Rossa Ticino ha il diritto di disporne liberamente.

13) Entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 7 maggio 2019 della Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri, ed entrano in vigore con effetto al 7 maggio 2019.

Il Presidente:



Filippo Bolla

La Vicepresidente:



Simona Salzborn